

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

Nella persona del Giudice Unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis*/2017 RGAC e vertente

TRA

CLIENTE MUTUATARIO

E

BANCA

attrice

convenuta

Oggetto: Risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Il CLIENTE MUTUATARIO chiede che la BANCA venga condannata a risarcire i danni a lei causati per averla illegittimamente segnalata alla CRIF in relazione al pagamento da parte sua delle rate di un mutuo con la Banca convenuta che l'attrice si era accollato nel 2014 quando aveva acquistato un appartamento in *omissis* – danno per “spese sostenute forzosamente”, nonché all'immagine, al nome, alla reputazione e ogni altro danno morale, il tutto da liquidare in € 15000 o nella diversa somma ritenuta congrua, nonché di condannare la banca convenuta ad attivarsi per l'immediata cancellazione del nominativo dell'attrice dalla CRIF, con vittoria delle spese di lite.

La convenuta BANCA chiede di rigettare la domanda o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.

Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.

Che la BANCA abbia erroneamente segnalato la posizione del CLIENTE presso la CRIF, è stato riconosciuto dalla stessa parte convenuta in una lettera datata 28/1/2016, con la quale comunicava di avere provveduto a chiedere la cancellazione delle segnalazioni effettuate.

Che la segnalazione sia stata cancellata, risulta dall'anagrafica CRIF del CLIENTE del 31/5/2017 relativa al mutuo per cui è causa, prodotta dalla parte convenuta; non risulta che quando l'atto di citazione è stato notificato, nel febbraio 2017, la segnalazione fosse ancora in essere.

Un danno economico per “spese sostenute forzosamente” dall'attrice, a causa della segnalazione illegittima, non è stato provato.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, ci si riporta al principio enunciato da Cass. 25420/2017: “*In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.*”; questo principio vale per ogni caso di dedotta lesione alla reputazione, anche per quello in cui tale lesione sarebbe derivata dalla illegittima segnalazione alla CRIF; del resto, Cass. 1931/2017 ha espressamente affermato che anche in caso di illegittima segnalazione alla CRIF il danno risarcibile non può essere *in re ipsa*.

In base a quanto dedotto dall'attrice, a causa della illegittima segnalazione, il CLIENTE si sarebbe visto rifiutare due finanziamenti, uno per acquistare un telefono cellulare, l'altro per acquistare uno scooter; anche ammesso che la circostanza sia vera, si tratta di singoli, isolati episodi, che non denotano di per sé soli che sia stata menomata la considerazione, anche esclusivamente sul piano commerciale, di cui l'attrice gode presso la comunità; in ogni caso, parte attrice non ha offerto idonea prova sul punto, avendo articolato il seguente capo di prova (al punto 4 dell'atto di citazione): vero è come si vede, non si indica alcuna circostanza precisa di tempo e di luogo sulla quale il teste dovrebbe riferire: chi, quando, dove, come, avrebbe rifiutato le richieste di finanziamento; una prova così genericamente concepita non consente alla controparte di articolare una prova contraria, ed è dunque inammissibile.

Va aggiunto che parte attrice ha prodotto una missiva di una SOCIETÀ FINANZIARIA con la quale si rifiutava al CLIENTE quello che dovrebbe essere uno dei due finanziamenti ai quali ci si riferisce in citazione, nella quale ci si riferisce a “*principi di prudenza nell'erogazione del credito*” che sconsigliavano il finanziamento, senza accennare alla segnalazione in CRIF. Come si vede, il credito risarcitorio vantato dall'attrice non è provato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. *omissis*/2017 RGAC tra:
CLIENTE parte attrice;
BANCA parte convenuta;

Così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro 2800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 17/4/2018

Il Giudice unico
Ettore Pastore Alinante

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*